

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1982

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ed alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nel modificare alcune norme contenute negli Statuti di autonomia delle Regioni a statuto speciale, ha fissato in cinque anni la durata della legislatura regionale, ed ha stabilito, altresì, i termini minimi e massimi entro i quali si deve procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione dei Consigli regionali che siano scaduti per compiuto mandato di carica.

Il termine iniziale della legislatura regionale, per disposizioni esplicite (articolo 6 leg-

ge regionale Sardegna 6 marzo 1979, n. 7; articolo 1 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1978, n. 22; articolo 2 legge 5 maggio 1978, n. 157 per la Valle d'Aosta) o per prassi costante (in Sicilia e nel Trentino-Alto Adige) decorre dalla data della elezione.

Tutte le leggi delle Regioni a statuto speciale dispongono, poi, che le elezioni devono essere indette per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio di carica (vedi le norme sopracitate nonchè, per la Sicilia, l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1975,

n. 87, e per il Trentino-Alto Adige l'articolo 6 del testo coordinato dell'agosto 1978).

Per effetto di queste ultime disposizioni, le date delle elezioni hanno subito un progressivo slittamento verso l'estate, epoca poco adatta allo svolgimento di consultazioni elettorali sia per la inevitabile minore affluenza di elettori alle urne, sia per le difficoltà organizzative in periodo di ferie.

Si ritiene, quindi, opportuno procedere ad una revisione ed integrazione delle norme statutarie di cui alla soprarichiamata legge n. 1 del 23 febbraio 1972, riguardante tutte le Regioni a statuto speciale, introducendo apposite norme che tendano ad uniformare i criteri relativi alla decorrenza del quinquennio ed a stabilire, al fine di evitare gli inconvenienti evidenziati, che le elezioni stesse potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.

Si ritiene, con l'occasione, di stabilire, con apposite norme, la data entro cui deve essere pubblicato il decreto di indizione delle elezioni, che segna in pratica l'avvio del procedimento elettorale preparatorio, al fine di assicurare anche qui uniformità di indirizzo.

Per la Valle d'Aosta, accogliendo i motivi del disegno di legge di iniziativa di quel Consiglio regionale (A. S. n. 661) connessi alla difficoltà di una consultazione generale durante la stagione invernale, si è inserita una norma che prevede il rinvio delle elezioni regionali alla primavera nel caso in cui,

a seguito dello scioglimento del Consiglio, si dovessero tenere, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 126 della Costituzione, nel periodo 15 novembre-31 marzo.

Ad altro ordine di esigenze risponde l'articolo 3 del disegno di legge.

Esso, in linea con l'indirizzo generale al quale si ispira la disciplina relativa alle altre Regioni a statuto speciale, demanda non alla legge dello Stato, bensì alla legge regionale, approvata con speciale *quorum*, la disciplina della elezione del Consiglio della Valle d'Aosta.

Anche questa norma accoglie le istanze espresse da quel Consiglio regionale con la citata iniziativa di legge n. 661.

Non si ritiene, invece, suffragata da sufficienti ragioni la richiesta, pure contenuta nella predetta iniziativa regionale, volta alla salvaguardia della Comunità Walser con l'aumento di una unità del numero dei consiglieri regionali e con riserva del seggio aggiunto alla predetta Comunità; ciò in quanto, pur essendo la Comunità stessa contraddistinta da caratteristiche idiomatiche e culturali proprie che ne rivelano l'antica ascendenza germanica, la consistenza numerica del gruppo è talmente limitata da non giustificare la rappresentanza in sede regionale distinta da quella comunemente assicurata secondo i principi costituzionali (articolo 51 Cost.). Nè alcun accostamento è possibile fare con la minoranza di lingua tedesca in Alto Adige, trattandosi piuttosto, nella specie, di una minoranza « di antico insediamento » perfettamente integrata nella comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

Art. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la se-

conda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

Art. 4.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica ».

Quando, in applicazione del terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale

dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Art. 5.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica ».

Art. 6.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.